

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

DEI PIANI REGOLATORI E D'AMPLIAMENTO

GIÀ APPROVATI CON R. DECRETO

Come venne approvato dal Regio Delegato Straordinario marchese Lamponi con suo decreto degli 11 giugno 1876, e come venne approvato dalla Deputazione Provinciale nella sua adunanza degli 8 luglio 1876.

ART. 1.^o

Nell'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento della città di Genova approvati e d'approvarsi se non sia proceduto all'espropriazione a termini dell'art. 92 della Legge 25 giugno 1865 di tutte le proprietà comprese in essi piani destinati sia per le zone delle strade e piazze, sia per la costruzione di fabbricati, case e rispettive dipendenze, l'apertura e sistemazione delle vie e piazze sarà fatta dal Municipio col concorso dei proprietari o costruttori de' terreni fabbricabili e loro dipendenze laterali a dette vie e piazze.

ART. 2.

Il Municipio provvederà a tutte indistintamente le opere sia per la costruzione e sistemazione delle strade e piazze, sia per i canali di sfogo e scarico delle acque plu-

Come venne modificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Consiglio di Stato giusta la nota ministeriale del 20 marzo 1876 al signor Prefetto della Provincia di Genova, e come viene proposto dalla Giunta all'approvazione del Consiglio Comunale.

ART. 1.^o

Nell'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento della città di Genova approvati se non sia proceduto all'espropriazione a termini dell'art. 92 della Legge 25 giugno 1865 di tutte le proprietà comprese in essi piani destinati sia per le zone delle strade e piazze, sia per la costruzione di fabbricati, case e rispettive dipendenze, l'apertura e sistemazione delle vie e piazze sarà fatta dal Municipio col concorso dei proprietari o costruttori de' terreni fabbricabili e loro dipendenze laterali a dette vie e piazze.

ART. 2.

Identico.

viali ed altre materie, sia per la pavimentazione, manutenzione ed illuminazione.

Il concorso dei suddetti proprietari o costruttori consisterà nella somministrazione a proprie spese del terreno necessario alla formazione e sistemazione del suolo delle strade e piazze.

Art. 3.

Per determinare le quote di contributo nella spesa per detta somministrazione di ogni singolo proprietario o costruttore:

Il Municipio procederà all'espropriazione del terreno e delle opere entrostanti, comprese nel tracciamento delle strade e piazze.

Farà il progetto del riparto della spesa a tal fine incontrata fra i proprietari o costruttori dei terreni laterali.

Questo riparto verrà fatto sulle basi di un'equa proporzione avuto riguardo ai benefici che ciascun proprietario ritrarrà dalla utilizzazione dei terreni destinati per fabbricazione e per giardini contigui alle case lungo i due lembi delle strade o lati delle piazze.

La tabella di questo riparto sarà pubblicata per dieci giorni.

Il Prefetto sentiti prima gli interessati nelle rispettive osservazioni e fatte le rettificazioni che crederà del caso la renderà esecutoria con suo decreto.

Art. 4.

Il Municipio di Genova per rimborsarsi delle spese incontrate per l'espropriazione di cui nel precedente articolo curerà l'esazione nel proprio conto delle quote di contributo dai singoli proprietari o costruttori a termini della tabella resa esecutoria.

Art. 5.

I proprietari o costruttori obbligati al concorso di cui all'art. 2 potranno secondo le norme tracciate nei piani approvati intraprendere i lavori di costruzione anche prima che il Municipio abbia provveduto all'apertura e costruzione delle strade e piazze od iniziati gli incombeni dei quali all'art. 3.

In questo caso però non potranno porre mano ai lavori se prima non avranno efficacemente garantito il Municipio pel pagamento delle quote di contributo che saranno poste a loro carico nel modo determinato dall'art. 3.

Queste garanzie saranno dalla Giunta Municipale stabilite a seconda dei casi e delle circostanze.

Art. 6.

I costruttori contemplati dal precedente articolo non potranno chiedere al Municipio durante il termine concesso all'esecuzione dei piani approvati l'apertura e costruzione delle strade e piazze sull'allineamento delle quali avessero intraprese delle costruzioni.

Decorso detto termine se il Municipio non avrà aperte e costruite le strade e piazze segnate nei piani approvati, e si sarà verificata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, rimarranno sciolte le garanzie prestate delle quali all'articolo precedente.

Art. 7.

Sia prima che durante o dopo l'apertura delle strade e piazze tracciate negli approvati piani i costruttori di case dovranno nello stabilimento delle soglie del pianter-

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

reno uniformarsi alle indicazioni dei capi saldi che verranno dal Municipio stabiliti.

E trattandosi di strade non ancora aperte dovranno i costruttori prestare quelle garanzie che saranno dalla Giunta Municipale stabilite pel pagamento del contributo consortile ove ne fosse deliberata l'apertura e costruzione nel modo contemplato dagli articoli 4, 2 e successivi del presente regolamento.

Sarà impedita qualunque costruzione non uniformandosi alle dette prescrizioni.

ART. 8.

Dopo che il Municipio avrà aperte le strade e piazze in conformità dei piani approvati, se gli scompartimenti dei terreni destinati alla fabbricazione di case e dei contigui distacchi appartengano a due o più proprietari, il proprietario della maggior superficie di terreno avrà diritto di espropriare agli altri la restante superficie compresa nello scompartimento.

Se ai diversi proprietari di uno scompartimento apparterrà una quantità uguale di terreno, il diritto all'espropriazione compererà al proprietario di quella parte che avrà una maggiore fronte sulla linea stradale.

Se tutti i proprietari si troveranno in pari condizione e di superficie e di fronte stradale, e concorrano per diventare proprietari dell'intero scompartimento, si procederà ad una licitazione fra di essi.

ART. 9.

Il diritto di espropriazione di cui sopra trapasserà negli altri proprietari a preferenza sempre di chi possederà nello scompartimento una maggiore superficie di ter-

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

reno, ovvero una maggior fronte stradale, secondo la diversità dei casi, dopo che sarà costituito in mora ad iniziare entro un mese e proseguire l'espropriazione colui che avrà diritto per il primo.

ART. 10.

Se dopo l'espropriazione contemplata dai precedenti articoli il terreno compreso nello scompartimento non verrà destinato alla costruzione dell'edificio segnato nel piano, l'espropriato potrà richiedere la retrocessione del suo terreno a termini dell'articolo 60 della legge 25 giugno 1865.

ART. 11.

Qualora nel termine di mesi sei dall'apertura delle strade e piazze tracciate negli approvati piani, i proprietari dei terreni fabbricabili o loro aventi causa non pongano mano ai lavori di costruzione delle case, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti, sarà in facoltà del Municipio e di qualunque privato di espropriare i terreni e le opere entrostanti che debbono servire d'area ai nuovi edifici e loro dipendenze.

Il primitivo proprietario potrà esercitare il diritto alla retrocessione di cui all'articolo 60 della succitata legge, quando nè l'espropriante, nè altri pongano mano e proseguano i lavori di costruzione dei quali sopra.

ART. 12.

Gli spazi dei terreni compresi nei distacchi fra i nuovi caseggiati, nonchè i terreni dei recinti entro i quali sono e saranno nei piani segnate le aree fabbricabili dovranno coltivarsi a giardino.

(1) Questa disposizione è identica a quella dell'art. 13 del regolamento per l'esecuzione del Piano regolatore Edilizio e di ampliamento della Città lungo la Nuova strada nella Valle di S. Lazzaro approvato dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 20 luglio 1867 ed approvato con Regio Decreto 1868.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Qualora nel termine di mesi dodici dall'apertura o costruzione della strada segnata nel piano non sia posto mano ai lavori di costruzione delle case in esso piano segnate, e non siano i lavori senza interruzione proseguiti è fatta facoltà al Municipio di espropriare anche per conto di qualunque privato i terreni e le opere entrostanti che devono servire di area ai nuovi edifici e loro dipendenze (1).

ART. 12.

Identico.

Appartenendo i distacchi a più proprietari saranno divisi in due parti per assegnarne metà ad un caseggiato e metà all'altro mediante quelle indennità che di ragione.

La divisione sarà fatta con cancellata libera in ferro. È vietato farla in muratura od in tavole, salvo che la Giunta Municipale a seconda dei casi non istabilisca diversamente.

Art. 13.

Salva una deliberazione della Giunta Municipale contraria, la chiusura dei distacchi fra i caseggiati sarà fatta con cancellata in ferro infissa in banchine o zoccoli la cui altezza e forma saranno regolate dal Municipio. Anche la chiusura dei recinti dei giardini entro i quali si trovano i caseggiati sarà formata in ferro in tutto come sopra.

Art. 14.

In quanto all'altezza delle case e l'approvazione dei disegni delle loro fronti i costruttori ed i proprietari si uniformeranno ai vigenti regolamenti.

Art. 15.

Ove il Municipio senza la previa approvazione di un piano regolatore e d'ampliamento proceda alla costruzione ed all'apertura di nuove strade e piazze in terreni di sua proprietà privata, ovvero in terreni acquistati all'indicato effetto, i proprietari laterali volendo costruire sul limite di dette strade e piazze, fabbricati con porte e finestre, dovranno:

a) Uniformarsi alle prescrizioni che

stabilirà la Giunta Municipale in ordine all'altezza ed alla lunghezza delle fronti dei fabbricati ed al numero dei piani.

b) Formare un distacco fra caseggiato e caseggiato od altro fabbricato qualsiasi non minore di metri 5, nè maggiore di metri 10 e della lunghezza corrispondente al lato del fabbricato più lungo, si e come stabilirà la Giunta Municipale a seconda dei casi.

Nei terreni di questi distacchi sarà vietato qualunque costruzione e gli stessi saranno chiusi sul limite delle strade e piazze, o con muri di cinta ovvero con cancellate in ferro a giudizio sempre della Giunta Municipale.

c) Sottostare a tutte le altre prescrizioni dei regolamenti edilizii e di pubblica igiene.

Identico.

Art. 13.

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Soppresso.

Articolo aggiunto dalla Giunta Municipale e contenente la proposta fatta dal compianto Consigliere Comunale marchese Luigi Gropallo nell'adunanza del 10 dicembre 1875 e svolta con successivo rapporto del 20 stesso mese ed anno.

Fermo stando l'allineamento delle strade e piazze progettate nei piani regolatori e d'ampliamento, la Giunta Municipale potrà nell'interesse dell'estetica e della ediltà pubblica dispensare i proprietari interessati dall'obbligo loro imposto di costruire in conformità dei piani suddetti ed autorizzarli a fare alle costruzioni tracciate nei piani medesimi quelle varianti che fossero ravvisate più opportune.